

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2024. **Relazione tecnico-finanziaria**

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione n. 174 del 03/10/2024 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	4.002,76
Nuovi incrementi CCNL 2016/2018 € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015	249,60
incremento € 84,50 a dipendente al 31/12/2018 - art 79 c.1 lett. b) ccnl 2019-2021 (n. 3 dipendenti)	253,50
Rideterminazione per incremento stipendio (dichiarazione congiunta n.5 ccnl 21/05/2018, cdc sez. riunite n.6/2018, cdc sez. aut. n.19/2018 e art. 11 dl 135/2018) art. 79 c.1 lett. d) - dipendenti al 01/01/2021	68,46
Totale risorse stabili	4.574,32
Risorse variabili incremento max 1,2% monte salari 1997	0,00
Risorse funzioni tecniche	50.000,00
incremento 0,22% m.s. 2018 (art. 1, 604 l.234/2021)	100,94
Totale risorse variabili	50.100,94
Economie anno precedente da risorse stabili	0,00
Economie da straordinario	0,00
Totale	54.675,26

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

RISORSE STABILI

L'art. 79, comma 1, lett. a) nel confermare quanto già stabilito dal CCNL 21/05/2018 in tema di quantificazione delle risorse decentrate, stabilisce che *“La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse: a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018”*;

A. IMPORTO UNICO CONSOLIDATO 2017 – art. 79, c. 1, lett. a) - voce 13

L'art. 67, c. 1 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 stabilisce che: "A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004".

L'importo unico consolidato ammonta ad **€ 4.002,76**

B. RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA' (R.I.A. QUOTA ANNUA) – art. 79, c.1 lett. a) – voce 14

L'art. 67, c. 2, lett. c) del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 prevede un importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

Importo **0,00**

C. DIFFERENZIALI INCREMENTI ECONOMICI - art. 67, comma 2, lett. b) – voce 20

L'art.67, comma 2, lett. b) prevede l'inserimento a partire dal fondo 2018 in parte stabile delle differenze tra gli incrementi a regime previsti dal CCNL 21/05/2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

Tali differenze devono essere calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi secondo la tabella A del CCNL 21/05/2018 e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Dall'anno 2019 l'importo di tali incrementi è annualizzato, ovvero viene ricalcolato in modo definitivo a valere dalla costituzione dei fondi degli anni successivi, sulla base dell'ultima decorrenza contrattuale prevista dalla tabella A del CCNL 21/05/2018 (01/04/2018).

Come indicato dalla dichiarazione congiunta n.5 CCNL 21/05/2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Riunite n.6/2018, dalla deliberazione della Corte dei Conti Sez. Aut. n.19/2018 e dall'art. 11 del D.L. 135/2018, l'importo dei differenziali stipendiali, che ammonta ad **€ 0,00** non rientra tra le voci da computare per la verifica del limite del trattamento accessorio complessivo ex art. 23, comma 2, Dlgs 75/2017.

D. INCREMENTO € 83,20 PER DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2015 - art. 67, comma 2, lett. a) – voce 21

Dal 2019 le risorse stabili del fondo sono incrementate di un importo, su base annua, pari ad € 83,20 per le unità di personale in servizio al 31/12/2015, **(presenti n. 3 dipendenti)**, così come indicato dall'art. 67, comma 2, lett. a) del CCNL 21/05/2018: complessivamente tale incremento ammonta ad **€ 249,60**

L'ARAN con i pareri prot. n. 15345/2018, n. 1650/2019 e n. 2088/2019 ha fornito indicazioni in ordine alle modalità di calcolo di tale incremento che resta confermato in modo permanente anche nei fondi degli anni successivi.

In base a quanto previsto nella dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL del 21/5/2018 nonché a quanto affermato dalla Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG, l'incremento degli 83,20 € poiché derivante da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non è assoggettato al limite di crescita dei fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

E. INCREMENTI € 84,50 DIPENDENTI IN SERVIZIO AL 31/12/2018 – art. 79, c.1, lett. b) – voce 22

L'art. 79, comma 1, lett. b) del CCNL 16/11/2022, prevede quanto segue:

b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 01/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5 (modalità e rinvio di applicazione della somma).

Nella costituzione del fondo per le risorse decentrate 2024, in parte stabile è inserita la somma di **€ 253,50** (€ 84,50 x 3 dipendenti al 31/12/2018)

F. RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO DIFFERENZIALI PEO – art. 79, c.1, lett. d) – voce 23

L'art.79, comma 1, lett. d) del nuovo CCNL Funzioni Locali sottoscritto in data 16/11/2022, per il triennio 2019-2021, conferma il medesimo conteggio da porre a carico del fondo delle risorse decentrate con lo scopo di neutralizzare il maggior costo derivante, appunto, dall'applicazione degli aumenti contrattuali, inserendo sia nella costituzione che nella destinazione, lo stesso importo:

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

L'importo dei differenziali PEO CCNL 2019-2021 ammonta ad **€ 68,46** come di seguito quantificato:

LIVELLO	N. DIPENDENTI IN SERVIZIO AL <u>01/01/2021</u>	COSTO UNITARIO INCREMENTO MAGGIOR COSTO PEO	TOTALE DIFFERENZIALE PEO	DIPENDENTI
A1	-	-	-	
A2	-	0,80	-	
A3	-	2,00	-	
A4	-	3,00	-	
A5	-	4,30	-	
A6	-	28,48	-	
B1	-	-	-	
B2	-	1,00	-	
B3	0	3,40	0	
B4	-	4,40	-	
B5	-	5,40	-	

B6	-	6,60	-	
B7		9,10	-	
B8	-	30,21	-	
B3B3	-	-	-	
B3B4	-	1,00	-	
B3B5	-	2,00	-	
B3B6	-	3,20	-	
B3B7	0	5,70	0	
B3B8	-	26,81	-	
C1	0	-	-	
C2	1	1,60	20,80	
C3	0	3,60	0	
C4	-	5,80	-	
C5	0	8,50	0	
C6	-	25,75	-	
D1	0	-	-	
D2	0	3,60	0	
D3	0,33	11,00	47,62	Nieddu part time
D4	-	14,50	-	
D5	0	18,40	0	
D6	-	24,70	-	
D7	-	31,48	-	
D3D3	-	-	-	
D3D4	-	3,50	-	
D3D5	-	7,40	-	
D3D6	-	13,70	-	
D3D7	-	20,48	-	
TOTALE	2		68,46	

Con l'applicazione di questi ultimi istituti le risorse stabili ammontano ad **Euro 4.574,32**

Sezione II – Risorse variabili

Le risorse variabili sono così determinate

Descrizione*	Importo
Art. 68 c. 2 lett.g CCNL 21/05/18 ex art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023	50.000,00
Ratei importi Ria su cessazioni in corso anno	0,00
Art. 68 c. 4 CCNL 21/05/18 - Ex Art. 15, comma 2	0,00
Art 68 c. 5 CCNL 21/05/18 – Mantenimento servizi già attivati	0,00

Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	0,00
Economie da fondo dello straordinario anno precedente	0,00
Incremento 0,22% m.s. 2018 (art. 1, 604 l.234/2021)	100,94
Altro Risorse regionali	0,00
Totale	50.100,94

* dove non diversamente indicato il riferimento è al CCNL 21/05/2018

-
- Le risorse decentrate variabili ai sensi dell'art. 79 del CCNL del 16/11/2022 sono state determinate su indicazione dell'Organo politico con deliberazione n. 48 del 02/10/2024 in materia di incremento delle risorse decentrate variabili e rammentato che - secondo le disposizioni vigenti - le condizioni essenziali che legittimano lo stanziamento/mantenimento delle risorse in contesto sono le seguenti:
 - rispetto delle disposizioni in materia di riduzione delle spese di personale;
 - applicazione delle norme e principi di cui al Titolo II "Misurazione, valutazione e trasparenza della performance" e Titolo III "Merito e premi" del D.Lgs. 150/2009, alla luce del "correttivo" D.Lgs. 141/2011, con particolare riferimento all'adeguamento regolamentare da parte dell'ente ed all'adozione di un sistema di misurazione e valutazione della performance rispondente ai principi e logiche della "Riforma Brunetta" (sospesa l'applicazione delle fasce di merito), e piano sulla trasparenza
- Tra le risorse variabili si evidenziano

specifiche disposizioni di legge - art. 67, comma 3, lett. c)

La lettera c) di tale riferimento contrattuale prevede che il fondo possa essere alimentabile con importi variabili di anno in anno, e precisamente con *risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge.*

Gli importi si riferiscono a:

Incentivi funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 36/2023 per **€ 50.000,00 (esclusa dal limite);**

e

INCREMENTO 0,22% SU MONTE SALARI 2018 - art. 79, comma 3 – voce 49

L'art. 79, comma 3 del CCCNL 16/11/2022 stabilisce che *"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL."*

Tale importo verrà eventualmente inserito successivamente alla deliberazione di G.C. relativa alle linee di indirizzo alla contrattazione decentrata. **(importo massimo € 100,94).**

	€	
TABELLA 12 CONTO ANNUALE 2018	8.502,00	
	€	
SENZA DIRIGENZA	8.502,00	
	€	
SENZA SEGRETARIO	-	
	€	
SENZA ARRETRATI CCNL	-	
		€
		8.502,00

	€	
TABELLA 13 CONTO ANNUALE 2018	8.820,00	
	€	
SENZA DIRIGENZA	8.820,00	
	€	
SENZA SEGRETARIO	-	
		€
		8.820,00

TABELLA 14 CONTO ANNUALE 2018		
	€	
TEMPI DETERMINATI	28.560,00	
		€
		28.560,00

TOTALE MONTE SALARI 2018	€
	45.882,00

0,22%	100,94 €
-------	-----------------

ECONOMIE FONDO PARTE STABILE ESERCIZI PRECEDENTI € 0 -

Tale voce è esclusa dal limite del trattamento accessorio complessivo

Sezione III - (eventuali) Decurtazioni del Fondo

Non sono presenti decurtazioni del fondo.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Risorse stabili	4.574,32
Risorse variabili + funzioni tecniche per Euro 120.000, + incentivi nuovo contratto	50.100,94
Residui anni precedenti Residui straordinario anno precedente	0,00
Decurtazioni	0,00
Totale	54.675,26

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Per l'anno 2024 con la determina di costituzione del Fondo n. 174 del 03.10.2024 il Responsabile Area Finanziaria ha reso indisponibile alla contrattazione alcuni compensi gravanti sul fondo (es. indennità di comparto, progressioni economiche) poiché già determinate negli anni precedenti.

Vanno quindi sottratte alla contrattazione le risorse non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo poiché regolate nelle annualità precedenti per totali € 1.932,82 relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	1.182,82
Progressioni orizzontali	750,00
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	
Totale	1.932,82

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi € 52.742,44, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	0

Indennità di rischio/disagio	270,00
Indennità di reperibilità	0
Progressioni nuove	0
Indennità servizio esterno	0
Indennità specifiche e particolari responsabilità (ex art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	350,00
0	0
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999 funzioni tecniche	50.000,00
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999 e Maggiorazione al premio individuale - Premio di differenziazione	2.122,44
Totale	52.742,44

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Le risorse ancora da contrattare ammontano ad € 0,00

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	1.932,82
Somme regolate dal contratto	52.742,44
Destinazioni ancora da regolare	0,00
Totale	54.675,26

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Parte non pertinente allo specifico accordo illustrato.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le risorse stabili ammontano a € 4.574,32, compresi:

- 1) di incremento di € 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015,
- 2) di incremento di € 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018;
- 3) rideterminazione stipendio ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21/05/2018;

le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (comparto, progressioni orizzontali) ammontano a € 1.932,82. Pertanto le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili:

indennità di comparto art. 33 CCNL 2004	€ 1.182,82
PEO acquisite	
PEO accantonate per sentenza	€
PEO 2022	€
Nuove PEO 2023	€ 750,00

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell’Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del Nucleo di Valutazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Per l’anno in corso non è prevista l’effettuazione di progressioni orizzontali.

In base allo schema del Contratto decentrato 2023/2025 non sarà possibile prevedere, per ogni anno, progressioni economiche orizzontali in misura superiore al 50% dei dipendenti dell’ente.

La decorrenza delle progressioni economiche è fissata al 1° gennaio dell’anno in cui viene sottoscritto definitivamente il contratto decentrato che ne prevede l’attivazione ed il finanziamento.

I criteri sono i quelli indicati dall’ art. 25 del CCDI 2023/2025.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato degli anni precedenti

Descrizione	Anno 2016	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Risorse stabili			4.002,76	4.002,76 249,60	4.002,76 249,60	4.002,76 249,60 253,50 36,0	4.002,76 249,60 253,50 68,46
TOTALE		4002,76				4542,26	5.574,32
Di cui Risorse fisse escluse dal limite				Di cui 249,60	Di cui 249,60	I cui 539,10	di cui 571,56
Risorse							100,94

variabili Escluse dal limite Residui anni precedenti			1.834,00				
Incentivi tecnici esclusi dal limite		992	17.391,00		50.000,00	120.000,00	50.000,00
Totale		4002,76	4.002,76	4.002,76	4.002,76	4.002,76	4.002,76

€. 50.000,00 per l'anno 2024 riguardano le funzioni tecniche;

€. 84,50 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2018, per complessivi € 253,50 (anno 2021 e 2022);

€. 68,46 rideterminazione stipendio ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 CCNL 21/05/2018;

che sono escluse dal tetto 2016

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Per ciascun argomento si evidenzia quanto segue:

- a) **Rispetto dei vincoli di bilancio:** l'ammontare delle risorse per le quali si contratta la destinazione trovano copertura negli stanziamenti del bilancio anno 2024.
- b) **Rispetto dei vincoli derivanti dalla legge e dal contratto nazionale** Le fonti di alimentazione del fondo sono previste dal contratto nazionale e la loro quantificazione è elaborata sulla base delle disposizioni stesse (vedi modulo I). La destinazione comprende esclusivamente istituti espressamente devoluti dalla contrattazione nazionale a quella decentrata (vedi modulo II).
- c) **Imputazione nel Bilancio:** La destinazione del fondo disciplinata dall'ipotesi di accordo in oggetto trova finanziamento nel bilancio di previsione 2024 come segue:
 - le voci di utilizzo fisse (Indennità di comparto e progressioni precedenti al 2024) saranno imputate ai capitoli/interventi di spesa previsti in bilancio per ciascun dipendente;
 - la restante parte di utilizzo oggetto di contrattazione (fondo generale e indennità individuali) sarà imputata alla missione 1 programma 10 Capitolo 390 del Bilancio di Previsione esercizio 2024/2026.
 - Le voci relative agli incentivi di cui al D.Lgs. 50/2016 ed al D.Lgs. 36/2023 saranno iscritte negli stanziamenti dei diversi interventi a cui si riferiscono, per poi confluire al capitolo 394 Missione 1 programma 10;
 - Le voci relative alla indennità di posizione e risultato degli incaricati di dirigente e posizioni organizzative è presente al capitolo 347.

Si attesta che la spesa del personale per la media del triennio 2011-2013 era pari ad €. 219.397,40

Si attesta, pertanto, che sono stati rispettati i limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle attuali norme vigenti.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2016 risulta rispettato

La costituzione del fondo per l'anno 2024, così come previsto dal D.Lgs. 75/2017 non risulta superare l'importo IPOTETICO BASE determinato per l'anno 2016.

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (*c.d. Decreto "Crescita"*), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Si precisa che in questo Ente il numero di dipendenti in servizio nel 2024 calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021, pari a 2 è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c.2 D.Lgs. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018

Si evidenzia che il secondo periodo dell'art. 9 c. 2 bis del DL 78/2010 convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, inserito dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) all'art. 1, comma 456, stabilisce " che: «A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»

*Pertanto, a partire dall'anno 2015 le risorse decentrate dovranno essere ridotte dell'importo decurtato per il triennio 2011/2014, **mediante la conferma della quota di decurtazione operata nell'anno 2014 per cessazioni e rispetto del 2010 (Circolare RGS n. 20 del 8.5.20105).***

Nel periodo 2011-2014 il fondo non risulta costituito.

*Si evidenzia che l'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2016 (**nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza,**), l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2015. Lo stesso comma disponeva la riduzione in misura proporzionale dello stesso in conseguenza della*

cessazione dal servizio di una o più unità di personale dipendente (tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente) .

Si evidenzia inoltre che l'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 ha stabilito che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.”

In seguito all'introduzione delle disposizioni dell'art. 33 comma 2, del D.L.34/2019, convertito in Legge 58/2019 (c.d. Decreto “Crescita”), il tetto al salario accessorio, così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs 75/2017, può essere modificato. La modalità di applicazione definita nel DPCM del 17.3.2020, pubblicato in GU in data 27.4.2020, concordata in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, prevede che il limite del salario accessorio, a partire dal 20 aprile 2020, debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti nel 2023, rispetto ai presenti al 31.12.2018, al fine di garantire l'invarianza della quota media procapite rispetto al 2018. Ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018. Tale incremento va calcolato in base alle modalità fornite dalla Ragioneria dello Stato da ultimo con nota Prot. 12454 del 15.1.2021.

Dal 2018 bisogna considerare il Fondo nella sua interezza comprensivo anche del Fondo dei dirigenti. e che ammontavano nel 2016 ad Euro 47.142,63 e così anche per il 2024 al fine di individuare l'entità del fondo sulla quale effettuare tagli permanenti.

Il netto del fondo 2024 ammonta ad Euro 49.919,76.

Eliminando le poste neutre l'importo totale 2024 è uguale al 2016/2019 in quanto dal 2019 è stato costituito il Fondo del personale non dirigente, come da relazione allegata.

Il totale netto del fondo 2024 ammonta ad Euro 49.919,76 comprensivo del fondo dei dirigenti – in linea con la normativa, in quanto inferiore rispetto al Fondo decentrato 2016

Descrizione	Anno 2016	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
Totale fondo	Non costituito per mancanza di dipendenti	23.228,76	4.252,76	54.252,76	125.150,20	54.675,26
variabili Risorse da detrarre C:C: n. 51/2011 Merloni e d.lgs.		17.391,00		50.000,00	120.000,00	50.000,00

50/2016						
Residui anni precedenti		1.834,00				
Differenziali PEO CCNL 2016/2018 Incremento di Euro 83,20			249,60	249,60	249,60	249,60
Incremento di Euro 84,50 fisso					253,50	253,50
Incremento di Euro 84,50 variabile					507,00	
Dichiaraz.congiunta 2018 – risorse fisse					36,40	68,46
Incremento variabile 0,22%					100,94	100,94
Totale nettizzato		4.002,76	4.002,76	4.002,76	4.002,76	4.002,76
Fondo dirigenti e posizioni organizzative			46.429,00	47.142,00	47.142,00	47.142,00
Fondo dirigenti e posizioni organizzative						
Nettizzato dagli aumenti contrattuali	45.917,00	45.917,00	45.917,00	45.917,00	45.917,00	45.917,00
totale	45.917,00	49.919,76	49.919,76	49.919,76	49.919,76	49.919,76

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Si rappresenta che, in ossequio ai disposti di cui all'art. 48, comma 4, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, l'Ente ha autorizzato, con distinta indicazione dei mezzi di copertura, le spese relative al contratto collettivo decentrato integrativo – parte economica anno 2024, attraverso le procedure di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2024. La spesa derivante dalla contrattazione decentrata trova copertura sulla disponibilità delle pertinenti risorse previste nel bilancio di previsione 2024, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/12/2023 esecutiva.

L'Ente non versa in condizioni deficitarie.

La costituzione del fondo per le risorse decentrate risulta compatibile con i vincoli in tema di contenimento della spesa del personale.

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
RAG. Antonia Nieddu